

zione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro ; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento ; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni ;

considerando che soprattutto per gli amidi del codice NC 1108 la restituzione all'esportazione allo stato naturale è subordinata al rispetto di un tenore in materia secca del 77 % per le fecole di patate e dell'84 % per gli amidi di cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le patate, soltanto le fecole sono sottoposte ad organizzazione comune di mercato, che di conseguenza conviene precisare le condizioni che devono soddisfare queste fecole per beneficiare della restituzione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

1. La restituzione per le fecole e gli amidi del codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 derivanti dalla trasformazione di questi amidi o fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

La dichiarazione prevista al precedente capoverso può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore ; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Se il tenore di materia secca della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3035/80 è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'80 % il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato nell'allegato moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 80.

Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di materia secca è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'87 % il tasso sarà uguale a quello fissato in allegato, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 87.